

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 2544

### Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3/10/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano". Rev. DGR 1348/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l'articolo 114 che ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I del DLgs 31 marzo 1998, n. 112";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal DLgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria";
- la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria e farmaceutica" con la quale all'articolo 5 e' attribuita al Sindaco la competenza di adottare, avvalendosi dei servizi dell' Azienda Unita' sanitaria locale, tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi e all' articolo 6 sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria e farmaceutica esercitate tramite le competenti Unita' sanitarie locali;
- la propria delibera di Giunta n. 247 del 6 marzo 2001 con la quale vengono definite le procedure per il riconoscimento degli "Stabilimenti di cui all'Allegato A al DPCM 26 maggio 2000";
- il Reg. CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- l'accordo della Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'1 luglio 2004 relativo all'approvazione delle "Linee guida per l'applicazione

del Regolamento n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo";

- la circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali avente per oggetto "Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti di cui al Regolamento CE n. 1774/02";
- la delibera di Giunta n. 1348 del 4 agosto 2003 di approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo" e delle modalita' relative al riconoscimento degli stabilimenti per la raccolta e trasformazione dei sottoprodotti di origine animale approvate dalla Conferenza degli Assessori regionali alla Sanita' nella seduta del 7 maggio 2003 e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 22 maggio 2003;

considerato che l'attribuzione al Sindaco delle competenze sopra richiamate operi anche per le funzioni attribuite alla Regione nella materia di cui trattasi, successivamente all'entrata in vigore della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, poiche' la norma contiene una devoluzione di carattere generale delle funzioni in questione all'autorita' sanitaria, cioe' al Sindaco;

ritenuto che le "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo" approvate dalla Conferenza fra lo Stato e le Regioni in data 1 luglio 2004 debbano sostituire quelle approvate dalla Conferenza degli Assessori regionali alla Sanita' nella seduta del 7 maggio 2003 e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 22 maggio 2003;

considerato che oltre alle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo" approvate dalla Conferenza fra lo Stato e le Regioni sia opportuno inserire le risultanze della relazione elaborata congiuntamente fra gli incaricati dalle Direzioni generale Sanita' e Politiche sociali, Agricoltura e Ambiente relativamente agli aspetti relativi al "Riconoscimento" degli impianti oleochimici, di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio di cui agli artt. 14 e 15 del Reg. CE n.1774/2002 nonche' le risultanze del Gruppo di lavoro ministeriale "Regolamento 1774/2002" in materia di sicurezza alimentare e di sorveglianza epidemiologica degli animali di cui alla nota del Ministero della Salute prot. D.G.V.A.-VII-24712-P del 10 agosto 2004, relativamente alle "Linee d'indirizzo per il riconoscimento degli impianti tecnici e di compostaggio produttori di stallatico trasformato";

ritenuto pertanto di revocare la delibera di Giunta n. 1348 del 4 agosto 2003 di approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo" e delle modalita' relative al riconoscimento degli stabilimenti per la raccolta e trasformazione dei sottoprodotti di origine animale approvate dalla Conferenza degli Assessori regionali alla Sanita' nella seduta del 7 maggio 2003 e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 22 maggio 2003, in quanto e' stata superata la prima fase d'applicazione del Regolamento medesimo al quale si riteneva necessario affiancare uno strumento normativo che in parte ne riprendeva i contenuti;

ritenuto pertanto di recepire le "Linee guida per l'applicazione del Regolamento n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo" approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'1 luglio 2004 integrandole delle sole indicazioni specifiche per renderle

operative sul territorio della regione Emilia-Romagna;  
considerato inoltre che gli impianti di cui trattasi devono essere inseriti con un proprio numero di riconoscimento univoco in ambito nazionale per essere poi inseriti in analoghi elenchi comunitari;  
ritenuto quindi di dover definire le procedure di riconoscimento previste per gli stabilimenti di cui al Reg. CE 1774/02, attribuendo ai Sindaci l'adozione degli atti di riconoscimento e lasciando alla competenza della Regione Emilia-Romagna l'attribuzione dei numeri di identificazione al fine di assicurare il necessario coordinamento regionale e le relative comunicazioni al Ministero della Salute;  
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali dr. Franco Rossi - ai sensi dell'art. 37, IV comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;

su proposta dell'Assessore alla Sanità;

a voti unanimi e palesi, delibera:

a) di revocare la delibera di Giunta n. 1348 del 4 agosto 2003 di approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo" e delle modalità relative al riconoscimento degli stabilimenti per la raccolta e trasformazione dei sottoprodotti di origine animale approvate dalla Conferenza degli Assessori regionali alla Sanità nella seduta del 7 maggio 2003 e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 22 maggio 2003;

b) di approvare l'Allegato A), "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, formulato sulla base delle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 luglio 2004;

c) di dare atto per quanto in premessa esposto, che al riconoscimento degli stabilimenti di cui trattasi provvede il Sindaco competente per territorio sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa espletata dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unita' sanitarie locali;

d) di stabilire le seguenti modalità in applicazione del Reg. CE n. 1774/2002 del 2 ottobre 2002, per il riconoscimento degli stabilimenti:

1) ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento il Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Regione, sulla base del parere favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria locale, attribuisce il numero di riconoscimento e lo comunica al Sindaco competente;

2) le modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati e le procedure per l'istruttoria tecnica e amministrativa sono definite con la Circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, del Direttore generale Sanità e Politiche sociali avente per oggetto "Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti di cui al Regolamento CE n. 1774/2002". Il Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna tiene l'elenco degli stabilimenti riconosciuti sul territorio regionale e provvede a garantire le previste comunicazioni al Ministero della Salute per l'aggiornamento degli elenchi nazionali degli stabilimenti

riconosciuti;

3) le spese relative al riconoscimento degli stabilimenti saranno poste a carico dei titolari dei medesimi e, in proposito, l'atto di riconoscimento adottato dal Sindaco deve contenere l'esplicita condizione "la validita' del presente riconoscimento e' sospesa qualora il titolare non provveda entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione a versare le spese poste a suo carico per il riconoscimento";

e) di recepire le risultanze della relazione elaborata congiuntamente fra gli incaricati dalle Direzioni generali Sanita' e Politiche sociali, Agricoltura e Ambiente relativamente alla definizione dei criteri necessari al "Riconoscimento" degli impianti oleochimici, di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio di cui agli artt. 14 e 15 del Reg. CE n. 1774/02 cosi' come di seguito riportato:

Art. 14 - Ricon. degli impianti oleochimici di Cat. 2 e 3

Relativamente al Riconoscimento di questa tipologia d'impianti si ritiene debba essere focalizzata particolare attenzione su cio' che viene prescritto dal Regolamento all'art. 14, p. 2, lett. b ed in particolare sull'esigenza che il sistema qualita' relativo alla stesura delle "Buone pratiche di produzioni" contenga tutte le procedure necessarie per monitorare l'approvvigionamento dei grassi fusi e la loro lavorazione. Particolare attenzione dovra' essere rivolta alle attivita' svolte in autocontrollo che si dovranno necessariamente collegare al sistema di verifica dei punti critici. Al riguardo, considerato che si puo' derogare dalla prescrizione dell'obbligo del lavaggio e disinfezione all'interno dell'impianto oleochimico degli automezzi (cisterne) utilizzati per il trasporto dei grassi fusi, e' necessario che il sistema qualita' relativo alle "Buone pratiche di produzione" contenga specifiche procedure di verifica relativo alle operazioni di lavaggio e disinfezione dell'automezzo cosi' come previsto all'art. 5, punto 5 dell'Allegato "A - Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento e del Consiglio" alla presente deliberazione.

Art. 15 - Ricon. degli imp. di prod. di biogas e compost

Anche relativamente a questa tipologia d'impianti si ritiene di individuare nel sistema qualita' relativo alla stesura delle "Buone pratiche di produzione" lo strumento idoneo al fine di effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei requisiti richiesti dal Regolamento.

In particolare il sistema qualita' relativo alle "Buone pratiche di produzione" dovra' considerare la verifica del:

- requisito della dimensione massima del sottoprodotto avviato al compostaggio/digestione anaerobica mediante verifica della triturazione;
- requisito dell'avvio alla lavorazione del prodotto nell'arco della giornata lavorativa;
- requisito relativo al rispetto del raggiungimento della temperatura minima di 70C per almeno un'ora nell'arco del processo di compostaggio/digestione anaerobica;
- requisito relativo al rispetto dei parametri microbiologici;
- requisito del lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati al trasporto dei materiali da compostare/digerire anaerobicamente;

f) di recepire le indicazioni del Gruppo di lavoro ministeriale "Regolamento 1774/02" in materia sicurezza alimentare e di sorveglianza epidemiologica degli animali di cui alla nota del

Ministero della Salute prot. D.G.V.A.-VII-24712-P del 10 agosto 2004, relativamente alle "Linee di indirizzo per il riconoscimento degli impianti tecnici e di compostaggio produttori di stallatico trasformato" così come di seguito riportato:

- Indicazioni operative relative al Riconoscimento degli impianti tecnici e di compostaggio che operano la trasformazione di stallatico.

Esclusione dal Riconoscimento:

non è soggetta a procedure di riconoscimento ai sensi del Regolamento 1774/02 l'attività di maturazione dello stallatico e del contenuto del tubo digerente, quando lo stesso viene impiegato nell'azienda agricola quale fertilizzante sui terreni, previo stoccaggio e maturazione in concimaia. L'utilizzo nel ciclo agronomico all'interno dell'azienda agricola del prodotto maturato in concimaia è regolato da specifiche e peculiari norme regionali che definiscono i tempi di stoccaggio/maturazione, secondo durate temporali diverse legate alla natura dei materiali e alla categoria zootecnica e le modalità di spandimento e di interrimento.

Destinazione dello stallatico:

lo stallatico può essere destinato direttamente ad un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'art. 18 del Regolamento e ad un impianto per la produzione di compost o biogas, riconosciuto ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, o ad un impianto, autorizzato ai sensi della normativa ambientale, secondo le indicazioni previste all'art. 13 dell'Allegato "A - Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento e del Consiglio" alla presente deliberazione.

Stallatico trasformato o prodotto a base di stallatico

1. È stallatico trasformato o prodotto a base di stallatico il prodotto tecnico, compreso il terreno per la fungicoltura, ottenuto dalla lavorazione dello stallatico in un impianto tecnico riconosciuto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento.

a. I requisiti per la produzione, per l'immissione sul mercato, di stallatico trasformato e di prodotti a base di stallatico sono stabiliti dall'Allegato VIII, Capitolo III, punto II del Regolamento, che ne stabilisce i requisiti;

b. sono considerati stallatico trasformato o prodotti a base di stallatico tutti quei preparati del commercio che vengono immessi sul mercato come fertilizzanti organici, compresa la pollina essiccata, come definiti ai sensi della Legge 748/84.

2. È stallatico trasformato il "compost", quando prodotto anche a base di stallatico, qualora per la tecnica di preparazione adottata possa essere così classificato.

a. L'impianto di produzione, per l'immissione sul mercato di compost, nel caso sia compatibile con i pertinenti requisiti, è riconosciuto ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento e deve essere conforme ai requisiti di cui all'Allegato VI, Capitolo II, parte A;

b. lo stallatico deve essere trasformato conformemente all'Allegato VI del Regolamento 1774/2002, Capitolo II, parte B e C;

c. il compost deve essere conforme alle norme microbiologiche di cui all'Allegato VI del Regolamento 1774/02, Capitolo II, parte D;

d. l'impianto di produzione del compost che trasforma i prodotti previsti dalle lett. d) ed e) dell'art. 13 dell'Allegato "A - Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento e del Consiglio" alla presente deliberazione, può essere autorizzato ai sensi della sola normativa ambientale.

Linee di indirizzo per il Riconoscimento degli impianti tecnici e di compostaggio produttori di stallatico trasformato

Documentazione

Domanda ai sensi dell'articolo 15 o 18 del Regolamento indirizzata al Sindaco competente per territorio ed accompagnata dal parere del Servizio Veterinario che esprime la valutazione del metodo di trasformazione adottato.

Relazione tecnica dettagliata, con diagramma di flusso, con descrizione:

1. delle modalita' di approvvigionamento della materia prima, compresa l'indicazione sulla gestione delle esclusioni previste dal Capitolo III dell'Allegato VIII del Regolamento 1774/02 e da altre disposizioni;
2. delle modalita' di stoccaggio;
3. del sistema di trattamento;
4. delle fasi del processo, con indicazione delle modalita' di igienizzazione e di rilievo dei parametri previsti;
5. del sistema adottato per verificare il rispetto dei parametri microbiologici del prodotto commercializzato.

Autorizzazione, dell'autorita' competente, alle emissioni in atmosfera, ove prevista, e allo scarico delle acque reflue e di lavaggio o contratto con ditta autorizzata al ritiro.

Requisiti generali e di gestione dell'impianto

1. Le materie prime al momento dell'entrata devono essere stoccate in modo da essere oggetto di una gestione ordinata;
2. l'area riservata alle materie prime deve disporre di un circuito autonomo e comunque non promiscuo con quella commerciale e del prodotto trasformato;
3. lo stallatico deve provenire direttamente dall'azienda agricola produttrice o da impianti di concentrazione, anche temporanea, di animali;
4. per motivazioni di biosicurezza dell'allevamento avicolo e per la particolare situazione epidemiologica dell'influenza aviaria, non e' prevedibile uno stoccaggio intermedio, come impianto di transito, della pollina. Tale fattispecie potra' essere considerata per altre specie animali, qualora non sussistano condizioni epidemiologiche pregiudizievoli e siano messe in atto, in accordo con l'autorita' ambientale, tutte le norme di garanzia igienico sanitaria di gestione dell'attivita';
5. l'impianto deve disporre di un sistema di lavaggio e disinfezione;
6. gli automezzi devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico;
7. i documenti commerciali di fornitura dello stallatico, riportanti gli elementi identificativi dell'azienda zootecnica di provenienza, compreso il codice aziendale di registrazione presso l'Azienda Unita' sanitaria locale devono essere conservati per almeno due anni;
8. salvo ulteriori prescrizione di biosicurezza, l'allontanamento dello stallatico dall'azienda in cui sono in atto specifici provvedimenti di polizia veterinaria deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario, territorialmente competente, ed il trattamento presso l'impianto di trasformazione gestito con le specifiche indicazioni che saranno di volta in volta impartite;
9. il magazzinaggio del prodotto finito, prima dell'immissione sul mercato, deve essere effettuato adottando idonee misure igienico-sanitarie rivolte alla salvaguardia dell'igiene ambientale,

alla sicurezza delle persone e degli animali e prevenendo qualsiasi contaminazione indesiderata;

10. l'impianto deve dotarsi di un piano di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione adeguato alla tipologia e dimensione dello stesso;

11. presso l'impianto deve essere conservata la documentazione inerente al monitoraggio dei parametri prestabiliti per il trattamento di igienizzazione dello stallatico e deve essere effettuata una periodica verifica della efficacia ed efficienza del sistema;

12. l'impianto deve disporre di un piano di autocontrollo, sulla cui corretta applicazione effettuano la vigilanza le autorità competenti;

g) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento e del Consiglio

Articolo 1

Modalità di emanazione dei provvedimenti

autorizzativi da adottarsi in conformità al Regolamento

1. Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dagli articoli 10-11-12-13-14-15-17-18-23 del Regolamento CE/1774/2002 devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi degli stessi articoli del Regolamento al Sindaco competente per territorio per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita sanitaria locale, secondo le disposizioni procedurali emanate con circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, del Direttore generale Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna avente per oggetto "Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti di cui al Regolamento CE n. 1774/2002".

2. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002, deve essere inserito, a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

3. Gli impianti di trasformazione di Categoria 3 di cui all'articolo 6 del richiamato Regolamento che producono proteine animali trasformate destinabili ad utilizzi diversificati, non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi da parte delle Regioni e delle Province autonome, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento CE/1774/2002.

4. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 2 al 7, previsti dall'Allegato V Capitolo III del Regolamento in esame, devono essere convalidati secondo le procedure descritte nell'Allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7. A tale scopo, preliminarmente alla convalida, occorre che il Servizio Veterinario dell'Azienda Unita sanitaria locale competente acquisisca da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al Capitolo III dell'Allegato V del Regolamento CE/1774/2002.

5. Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi a quanto previsto nell'Allegato V, Capitolo V, punti 1, 2 e 3, e in caso di omologazioni dei reattori, sulla base di quanto già disposto

dal Ministero della Salute con la circolare del 19 febbraio 1999, n. 4.

#### Articolo 2

Modalita' di gestione del materiale specifico a rischio

1. Il materiale specifico a rischio (MSR) di cui all'articolo 4 del Regolamento in esame, ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque eta' e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione.

2. Il materiale specifico a rischio (MSR), di cui all'articolo 4 del Regolamento CE/1774/2002 e del decreto del Ministero della Salute 16 ottobre 2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura "Materiale specifico a rischio - Categoria 1" sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente.

3. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, e' obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per il territorio, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nei macelli puo' essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del RD 20/12/1928, n. 3298, opportunamente integrato.

4. Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato dal punto di raccolta, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto previsto per il materiale di Categoria 1. Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento zootecnico, in conformita' alle disposizioni vigenti.

5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto all'allevamento o allo stabilimento da cui proveniva il materiale, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell'impianto di ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il Veterinario Ufficiale incaricato della vigilanza in allevamento o sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica la correttezza di tale procedura e in caso di mancato rispetto informa tempestivamente l'autorita' competente sullo stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.

#### Articolo 3

Attivita' non soggette a riconoscimento

1. Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto gia' in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui al DLgs 24 febbraio 1997, n. 47, fatto salvo il rilascio, da parte dell'autorita' competente, di nulla osta

all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale.

2. Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento, i depositi di spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura, nonché i depositi presso i canili che stoccano le spoglie di animali correlati all'attività della propria struttura o che comunque non effettuano attività commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.

#### Articolo 4

Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di Categoria 1, 2 e 3 non vengano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e pescherie), devono essere immagazzinati in un locale o in appositi contenitori per una corretta conservazione, anche mediante l'impiego del freddo qualora necessario; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente di colore rosso per i materiali di Categoria 1, giallo per i materiali di Categoria 2 e verde per i materiali di Categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

2. L'attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti di Categoria 1, 2 e 3 presso i locali delle stesse strutture che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 come impianto di transito, in quanto non rientrano nell'Allegato III Capitolo II, lettera A) e B) del Regolamento in questione.

#### Articolo 5

Modalità di rilascio delle autorizzazioni dei veicoli e dei contenitori per il trasporto

1. I veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti non trasformati, devono essere autorizzati e registrati presso il Servizio Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale di competenza che ne detiene l'elenco (Allegato 7).

2. I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati alla distruzione devono essere registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale di competenza e devono essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (Allegato 8). Gli estremi della registrazione sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al trasportatore dal Servizio Veterinario medesimo.

3. L'Azienda Unita' sanitaria locale competente a ricevere la domanda di autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo e' quella del Comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una società, l'Azienda Unita' sanitaria locale competente e' quella del Comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o di impianto di transito, competente al rilascio dell'autorizzazione e' l'Azienda Unita' sanitaria locale del Comune in cui i suddetti sono ubicati. L'atto autorizzativo deve contenere anche i dati relativi alla sede del Registro di cui all'articolo 9 del Regolamento comunicati dal richiedente.

4. Dopo ogni scarico deve risultare sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore o sullo specifico documento di

attestazione (Allegato 1), la data e l'ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione sottoscritta dal gestore dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante.

5. Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti e l'evento attestato come al comma 4.

#### Articolo 6

Modalita' di identificazione dei veicoli e dei contenitori

1. I veicoli e i contenitori, di cui all'Allegato II, Capitolo II del Regolamento CE/1774/2002, autorizzati al trasporto dei sottoprodotti non trasformati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione, dell'Azienda USL di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa sulla base dell'ordine di registrazione (Allegati 6 e 9).

2. Sui veicoli e contenitori, di cui all'Allegato II, Capitolo I, punto 2 del suddetto Regolamento, deve essere apposta un'etichetta, inamovibile per i sottoprodotti freschi, che indichi:

2.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati, inoltre: 2.1.1. in caso di materiali di Categoria 3, la dicitura "Non destinato al consumo umano" e, se destinati a tali usi, le diciture: "Destinato alla produzione di pet-foods" - "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti" (nel caso di prodotti trasformati);

2.1.2. in caso di materiali di Categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente e del caso, "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti". Tuttavia, quando i materiali di Categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indicherà invece "Per l'alimentazione di ..." con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione; 2.1.3. in caso di materiali di Categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Destinato solo all'eliminazione"; 2.1.4. in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura "Stallatico" così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione;

2.2. Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di Categoria 3, di colore giallo per i materiali di Categoria 2 e di colore rosso per i materiali di Categoria 1.

2.3. Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50 x 35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20 x 30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm 5.

#### Articolo 7

Verifica periodica dei veicoli e dei contenitori

Il Sindaco competente come indicato all'art. 5, punto 3, rilascia una autorizzazione sanitaria di durata biennale, la quale viene rinnovata, previa verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità degli automezzi e dei contenitori (di cui Allegato II, Capitolo II, punto 1 del Regolamento e in fase di rinnovo gli automezzi ed i contenitori dovranno essere sottoposti

alla verifica) da parte del medesimo Servizio Veterinario.

#### Articolo 8

Disposizioni per evitare contaminazioni crociate

Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate durante il trasporto ai sensi dell'Allegato II al Regolamento, Capitolo II, si formulano le seguenti indicazioni:

1. Gli automezzi autorizzati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti destinati all'alimentazione animale.
2. Gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati di categoria 3 non possono trasportare materie prime o prodotti destinati all'alimentazione umana.
3. I materiali di Categoria 3 non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, ancorche' in contenitori separati.
4. Il Sindaco, per accertate esigenze locali, e su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria locale di competenza, valuta richieste di autorizzazione in deroga al comma precedente. La proposta deve essere corredata da una relazione tecnica di valutazione del protocollo operativo in cui sono fissate le modalita' di gestione del trasporto oltre che contenere le procedure di controllo proprie del Servizio Veterinario.
5. L'impianto di transito di categoria 3 svolge le attivita' inerenti il magazzinaggio temporaneo esclusivamente di materiali di Categoria 3. In particolare, la separazione deve essere totale dal momento della ricezione a quello della spedizione (compresa l'entrata e l'uscita degli automezzi), in modo da evitare la "contaminazione crociata" con materiale di Categoria 1 o 2.

#### Articolo 9

Documento commerciale e sanitario

1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere accompagnati dal documento commerciale contenente le indicazioni di cui all'Allegato II, Capitolo III del Regolamento CE/1774/2002, riportate nei fac-simile allegati (Allegati 2-3-4 e 4bis) alle presenti Linee guida, rispettivamente di colore rosso, giallo e verde o con bordatura del medesimo colore.
2. Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovra' conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.
3. Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal trasportatore.
4. Per gli animali morti in azienda di Cat. 1, per gli animali morti di Cat. 2 appartenenti alle specie aftoso sensibili, nel caso di emergenze sanitarie o in caso di focolai di malattie epizootiche si richiede, ai fini di servizio, la stesura del certificato veterinario in uso presso il medesimo relativo alla causa di morte. La carogna sara' scortata dal documento commerciale eventualmente controfirmato dal Veterinario ufficiale.

#### Articolo 10

Registri

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale devono tenere il registro delle partite di cui all'articolo 9 del Regolamento CE/1774/2002 (Allegato 5).

2. Il registro, numerato pagina per pagina, deve recare, sulla prima e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullamento dell'Azienda Unita' sanitaria locale di competenza. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina deve essere timbrata e numerata prima di essere stampata. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento puo' essere utilizzato il registro di cui all'articolo 9 del Regolamento con le opportune integrazioni.

3. Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilita' di ciascuna partita spedita.

4. La compilazione del registro dovra' essere effettuata entro dieci giorni dalla fine del trasporto e la stampa del registro dovra' avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.

5. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti criteri da adottarsi nei casi in cui non e' prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:

5.1) il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;  
5.2) il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di Categoria di materiale, per conto di un unico proponente (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che: 5.2.1. il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta; 5.2.2. il proponente detenga il registro; 5.2.3. il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;

5.3) lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

5.4) lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che: 5.4.1. i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto; 5.4.2. il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta; 5.4.3. il destinatario detenga il registro; 5.4.4. il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;

5.5) lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;

5.6) l'impianto di transito che riconosca la stessa titolarita' e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che: 5.6.1. lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualita', ne faccia comunicazione scritta all'Azienda Unita' sanitaria locale competente sull'impianto di transito; 5.6.2. il registro sia siglato

dall'Azienda Unita' sanitaria locale competente sull'impianto di trasformazione; 5.6.3. lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento; 5.6.4. lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

#### Articolo 11

Coordinamento con la disciplina di riferimento in materia ambientale

1. Il Regolamento CE/1774/2002 si interfaccia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 del Regolamento stesso, con la disciplina dei rifiuti di cui al DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, al momento dell'accesso dei sottoprodotti di origine animale agli impianti di incenerimento, di coincenerimento o alle discariche, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 dello stesso Regolamento CE/1774/2002.

2. Lo smaltimento in discarica dei materiali di Categoria 1 e 2, sia freschi che trasformati, non e' ammesso, ai sensi del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 di recepimento della Direttiva 1999/31.

3. Fino al 31/12/2005 il materiale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del Regolamento CE/1774/2002, non miscelato con materiali di Categoria 1 e 2 o con altri materiali di Categoria 3, ad eccezione dei rifiuti di cucina, ai sensi del Regolamento CE/813/2003, puo' essere smaltito in discarica. Si intendono ricompresi tra questi materiali i prodotti alimentari, in origine confezionati, non piu' destinati all'alimentazione umana.

#### Articolo 12

Modalita' di smaltimento dei materiali di Categoria 1, 2 e 3

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di Categoria 1 e di Categoria 2, avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalita':

1.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale;

1.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 dall'autorita' sanitaria, quando il materiale incenerito e' costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.

2. Lo smaltimento di sottoprodotti freschi di origine animale di Categoria 3, avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalita':

2.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale;

2.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 dall'autorita' sanitaria, quando il materiale incenerito e' costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.

3. Il prodotto trasformato, derivante da sottoprodotti di origine animale delle Categorie 1, 2 e 3, puo' essere incenerito e coincenerito solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale. I coinceneritori possono esercitare il recupero energetico anche in procedura semplificata in base all'Ordinanza ministeriale 30 marzo 2001.

4. Il materiale di Categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 13 del Regolamento

CE/1774/2002, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE/1774/2002 , quando smaltito in una discarica, e' accettato in discarica per non pericolosi, in conformita' al DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, con il codice CER 02 02 03.

5. I rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, sono trattati in applicazione del decreto del Ministro della Sanita' di concerto con il Ministro dell'Ambiente 22 maggio 2001.

6. I sottoprodotti di origine animale provenienti da esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dagli stabilimenti di produzione di prodotti alimentari di origine animale, ad esclusione dei rifiuti di cucina e ristorazione, non possono essere gestiti come rifiuti urbani.

#### Articolo 13

Impianti esclusi dall'applicazione del Regolamento CE/1774/2002

1. Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorita' sanitaria e dal relativo elenco nazionale in quanto disciplinati dalla normativa ambientale i seguenti impianti:

a) inceneritori e coinceneritori che non trattano esclusivamente sottoprodotti di origine animale;

b) inceneritori e coinceneritori che trattano prodotti trasformati;

c) impianti di discarica;

d) impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali normati dal DM 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime;

e) impianti di biogas e compostaggio, in conformita' a quanto previsto dall'Allegato VI, Capitolo II, punto 14 del Regolamento CE/1774/2002, come modificato dal Regolamento CE/808/2003, qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati;

f) impianti di biogas e compostaggio che trattano substrati non previsti dal Regolamento CE/1774/2002.

#### Articolo 14

Attivita', utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti trasformati

1. L'attivita' di trasformazione di sottoprodotti di origine animale annessa ad impianti di produzione di alimenti o prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana, non necessita di separazione fisica degli impianti, a condizione che non si registrino interferenze igienico-sanitarie negative sulle attivita' svolte e che vengano rispettati i seguenti requisiti minimi:

1.1. il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei sottoprodotti deve essere unidirezionale;

1.2. separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo;

1.3. non possono essere accettati e trasformati sottoprodotti di origine animale provenienti da altri stabilimenti;

1.4. personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti,

attrezzature distinte, non in comune con lo stabilimento di produzione/trasformazione alimenti.

2. Gestione delle pelli dal macello all'impianto di transito:

2.1. Le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del Regolamento CE/1774/2002 quando non sono destinati al consumo umano per motivi commerciali o quando derivano da animali giudicati non idonei al consumo umano. Le pelli derivanti da animali che al macello hanno superato favorevolmente la visita ante e post mortem possono essere considerate materie prime per la produzione di gelatine o collagene per il consumo umano, rispettivamente ai sensi delle Decisioni CE/1999/724 e CE/2003/721, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo.

2.2. Le pelli derivate da carcasse giudicate non idonee al consumo umano, devono essere:

- 2.2.1. identificate in modo chiaro immediatamente al termine della seduta di macellazione e depositate separatamente in contenitori specifici in base alla categoria (Cat. 1 o Cat. 3);
- 2.2.2. annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
- 2.2.3. accompagnate dal documento commerciale di trasporto previsto per i materiali di Categoria 1 o 3;
- 2.2.4. trasportate separatamente dalle pelli idonee al consumo umano in contenitori o veicoli autorizzati ed identificati.

2.3. Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca, durante ed al termine di ogni seduta di macellazione, la tracciabilità ai fini dell'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine per uso umano.

2.4. Il macello che non è in grado di dimostrare e garantire una corretta gestione separata delle pelli non idonee alla produzione di gelatine, deve classificare tutte le pelli ottenute nell'impianto come sottoprodotti, con la conseguente esclusione dalla possibilità di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all'uomo.

2.5. Solo i macelli che sono dotati di procedure specifiche per l'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine per uso umano, potranno rilasciare le certificazioni previste dalle Decisioni CE/1999/724 e CE/2003/721.

2.6. Si può consentire il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori autorizzati ai sensi del Reg. CE/1774/2002, di pelli idonee a produrre gelatine e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:

- 2.6.1. il trasporto avvenga in contenitori separati, e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
- 2.6.2. le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento.

2.7. Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine alimentari è soggetto esclusivamente al nulla-osta rilasciato dal Servizio Veterinario ai sensi della Decisione CE/1999/724.

2.8. Nella stessa struttura di transito, fatta salva la separazione fisica e gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato un impianto di transito di Categoria 3, per lo stoccaggio di pelli considerate sottoprodotti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002.

3. I prodotti trasformati derivati da materiali di Categoria 2 e 3 possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, ai sensi dell'articolo 35, punto 3, del Regolamento CE/1774/2002,

alle seguenti condizioni di stretto ordine sanitario:

- 3.1. essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ovvero in impianti di trasformazione di Categoria 2 o di Categoria 3 riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002;
- 3.2. essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di Categoria 2;
- 3.3. essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 se derivati da materiali di Categoria 3;
- 3.4. non essere immagazzinati presso aziende agricole che detengono animali da allevamento se non preventivamente miscelati con altri fertilizzanti;
- 3.5. sui veicoli o sui contenitori o sugli imballaggi o sulle confezioni e sui documenti commerciali, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento CE/1774/2002, siano riportate le diciture: "non destinato al consumo animale" - "destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti", e sul documento commerciale venga indicato il marcatore utilizzato, ove previsto.
4. Lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente possono essere:
  - 4.1. destinati alla produzione di compost o di biogas secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CE/1774/2002, in impianti ai sensi dell'art. 15;
  - 4.2. commercializzati ad impianti che producono fertilizzanti per la produzione per il commercio di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato;
  - 4.3. trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura "stallatico", come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione, quando destinati agli impianti previsti ai punti 4.1 e 4.2.
  - 4.4. applicati sui terreni agricoli previa maturazione in concimaia, senza trasformazione in impianti riconosciuti;
  - 4.5. allontanati dal macello per lo spargimento sui terreni agricoli ed in tale caso:
    - 4.5.1. la maturazione puo' avvenire presso la concimaia del macello (se esistente) ovvero presso la concimaia dell'azienda agricola che si e' incaricata del ritiro;
    - 4.5.2. non si rende necessaria l'annotazione nel registro delle partite spedite;
    - 4.5.3. i contenitori o i carri agricoli che li contengono e li trasportano, non necessitano dell'autorizzazione sanitaria ne' dell'identificazione specifica ne' del documento commerciale previsto dal Regolamento CE/1774/2002.

#### Articolo 15

Criteri relativi alle deroghe previste dall' articolo 23 del Regolamento

1. In attuazione dell'articolo 23, punto 1, del Regolamento CE/1774/2002, il Sindaco puo' autorizzare, previo parere favorevole e sotto la supervisione e lo stretto controllo dell' Azienda USL competente per il territorio:
  - 1.1. l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca;
  - 1.2. l'uso di sottoprodotti di origine animale per attivita' di tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma dell'articolo 18 del Regolamento CE/1774/2002.
2. In attuazione dell'articolo 23, punto 2 del Regolamento CE/1774/2002, il Sindaco puo' autorizzare, previo parere favorevole e sotto la supervisione e lo stretto controllo delle Aziende Unita' sanitarie locali competenti, agli utilizzatori per l'alimentazione di animali da giardino zoologico, di animali da circo, di rettili e

uccelli da preda, di animali da pelliccia, di animali selvatici la cui carne non e' destinata al consumo umano, di cani allevati in mute o in canili riconosciuti e di vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca:

2.1. l'utilizzo di materiali di Categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;

2.2. l'utilizzo di materiali di Categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'articolo 22, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera l) del Regolamento CE/1774/2002.

3. Gli utilizzi previsti al punto 2 sono consentiti nel rispetto delle norme di cui all'Allegato IX del Regolamento CE/1774/2002 e delle seguenti condizioni:

3.1. l'"utente", destinatario dei materiali, deve presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco, per il tramite del Servizio Veterinario territorialmente competente, specificando almeno: 3.1.1. gli animali utilizzatori; 3.1.2. i luoghi di deposito e di consumo dei sottoprodotti; 3.1.3. l'origine dei sottoprodotti e le modalità di approvvigionamento e trattamento; 3.1.4. le indicazioni relative al successivo smaltimento di eventuale materiale residuo.

3.2. il Servizio Veterinario, dopo avere effettuato le verifiche necessarie, trasmette la documentazione, con il parere di competenza, al Sindaco che provvede al rilascio dell'autorizzazione.

4. La Regione Emilia-Romagna comunica annualmente al Ministero della Salute l'elenco degli "utenti" di cui al punto 3.1.

5. Si considerano non soggetti all'obbligo di riconoscimento, i depositi di spoglie animali da compagnia negli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura, nonché i depositi presso i canili che stoccano le carogne correlate all'attività della propria struttura o che comunque non effettuano attività commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.

Articolo 16

Criteri per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1. In attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE/1774/2002 e' consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini), in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali.

2. In attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CE/1774/2002 ed ai fini dell'eliminazione come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, di sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona isolata, fatte salve le modalità disposte dal Regolamento CE/811/2003. Si considerano "zone isolate" le località così come definite dal Regolamento al punto 49 dell'Allegato I o difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale, individuate di volta in volta dall'Autorità sanitaria competente, che ne dovrà dare comunicazione alla Regione.

3. La Regione Emilia-Romagna comunica al Ministero della Salute le zone individuate quali "isolate" e le relative motivazioni.

4. Così come previsto dall'articolo 6, punto 1, lettera j), i sottoprodotti dei centri di incubazione rientrano tra i materiali di Categoria 3, se non presentano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali. Sono compresi in questi

sottoprodotti, anche le uova incubate ed i pulcini nati ed eliminati per motivi commerciali presso i centri di incubazione.